

NUOVO TESTO UNICO DEL TURISMO - SINTESI

Premessa

La proposta di legge riscrive integralmente il Nuovo Testo unico in materia di turismo, in sostituzione della l.r. 23 marzo 2000 n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) che nel corso degli anni era stata oggetto di numerose modifiche.

La legge sarà completata, dopo l'approvazione in consiglio, da un Regolamento di attuazione che sarà emanato entro 180 giorni

Gli obiettivi principali della legge sono:

- ridisegnare la nuova *governance* del settore dopo lo scioglimento delle APT (2010) e la riorganizzazione delle province a seguito della legge Del Rio (2015). In parte è stato provveduto con la legge 25/2016 ma adesso si completa il quadro normativo
- migliorare la capacità competitiva delle strutture ricettive di tipo alberghiero attraverso una semplificazione delle norme e un ampliamento dei servizi offerti
- chiarire ruolo e funzioni delle strutture ricettive extralberghiere per quanto concerne i B&B e le attività non professionali
- introdurre una normativa specifica per gli affitti turistici alla luce dell'esplosione della cosiddetta sharing economy
- aggiornare le normative in tema di agenzie di viaggio (comprese quelle online) e di professioni turistiche con particolare attenzione alle guide turistiche

Governance

L'art.1 fissa le finalità della legge (è la prima volta che vengono indicate in modo esplicito). Le più rilevanti sono:

- riconoscere il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico sostenibile, la promozione e la valorizzazione del territorio;
- promuovere e valorizzare, sul mercato locale, nazionale ed estero, l'immagine unitaria del sistema turistico toscano e di ciascuna delle sue parti;
- definire e attuare politiche di gestione coordinata delle risorse turistiche, valorizzando anche il patrimonio storico, monumentale, naturalistico e culturale regionale;
- favorire il miglioramento e l'ampliamento dell'offerta turistico-ricettiva, anche attraverso il sostegno all'innovazione tecnologica ed organizzativa del settore;
- favorire il rafforzamento strutturale del sistema di offerta turistica anche attraverso azioni di informazione e qualificazione professionale degli operatori, dei servizi e delle strutture;
- orientare le politiche finalizzate alla realizzazione di un turismo sostenibile sotto il profilo ambientale, economico e sociale;

L'art.2 parla espressamente di Turismo accessibile precisando che al fine di facilitare la fruizione dell'offerta turistica da parte delle persone disabili le strutture ricettive alberghiere forniscono le informazioni sull'accessibilità delle strutture medesime. Queste informazioni saranno definite nel Regolamento

La nuova *governance* prevede i seguenti compiti amministrativi per i vari livelli istituzionali:

REGIONE:

- la programmazione delle politiche a favore dello sviluppo sostenibile e competitivo del turismo
- l'omogeneità dei servizi e delle attività inerenti l'offerta turistica regionale;

- le attività di promozione turistica rivolte alla domanda nazionale ed estera, anche mediante l'utilizzo di piattaforme digitali;
- il coordinamento delle attività di accoglienza e informazione turistica esercitata dagli enti locali;
- l'attuazione di specifici progetti di interesse regionale
- la formazione e la qualificazione professionale degli operatori turistici

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE:

- accoglienza e informazione relativa all'offerta turistica del territorio della città metropolitana;
- agenzie di viaggio e turismo;
- classificazione delle strutture ricettive;
- istituzione e tenuta dell'albo delle associazioni proloco;
- raccolta ed elaborazione dei dati statistici riguardanti il turismo.

Queste funzioni, esclusa quella di accoglienza e informazione, competono anche ai COMUNI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA

COMUNI:

- esercizio delle strutture ricettive;
- esercizio delle attività professionali;
- accoglienza e informazione relativa all'offerta turistica del territorio comunale.

Ai comuni, inoltre, è affidata la possibilità di svolgere, in forma associata con altri comuni, le funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale

In questo caso i comuni di ambiti territoriali contigui devono convenzionarsi fra loro per esercitare questa funzione. Gli obblighi di questa convenzione sono i seguenti:

- stipulare una convenzione con l'Agenzia regionale di promozione turistica per coordinare le attività di promozione che non sono esercitabili dai comuni;
- realizzare il collegamento con la piattaforma informatica regionale per uniformare e sviluppare le piattaforme di turismo digitale;
- la programmazione e il monitoraggio delle strategie e delle attività turistiche dei territori di destinazione mediante l'osservatorio turistico di destinazione. L'O.T.D. è uno strumento tecnico, a servizio degli enti locali, orientato alla valutazione, in modo continuativo, della sostenibilità e competitività delle attività di accoglienza territoriale. E' il luogo principale del dialogo sociale sul territorio

La legge, inoltre, conferma che la Regione esercita le attività di promozione turistica attraverso l'Agenzia regionale di promozione turistica "Toscana Promozione Turistica" (riformata con la l.r. 22/2016).

Al fine di garantire il necessario raccordo fra le esigenze di promozione turistica a livello locale e quelle di interesse regionale è istituita una CABINA DI REGIA del turismo composta da:

- l'assessore regionale al turismo
- 5 rappresentanti dei comuni e un membro designato dalla Città metropolitana di Firenze;
- un membro designato dalle camere di commercio
- 4 membri designati dalle associazioni di categoria delle imprese del turismo
- 3 membri designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

La cabina:

- esprime parere consultivo ai fini dell'approvazione delle attività di promozione turistica previste dal piano annuale regionale di promozione
- esprime parere consultivo sul regolamento del presente testo unico;
- esprime parere consultivo sugli standard minimi individuati dalla giunta regionale per la realizzazione del prodotto turistico omogeneo;
- raccoglie le segnalazioni di situazioni rilevate sul territorio relative a fenomeni di abusivismo, partecipandole agli organi addetti alle funzioni di vigilanza e controllo.
- propone lo svolgimento di analisi, ricerche e valutazioni in materia di turismo.

A completamento del sistema di *governance*, viene introdotto il **PRODOTTO TURISTICO OMOGENEO**: al fine della realizzazione di un'offerta turistica di qualità i comuni possono associarsi per tipologia di prodotto turistico, mediante la stipula di una convenzione. Per prodotto turistico omogeneo s'intende l'insieme di beni e di servizi di un territorio che compongono un'offerta in grado di rispondere alle esigenze di specifici segmenti della domanda turistica. Un esempio potenziale di prodotto turistico è la Via Francigena.

Imprese turistiche - Strutture ricettive alberghiere, campeggi e villaggi turistici

Sono strutture ricettive gestite per la produzione e l'offerta al pubblico di servizi per l'ospitalità:

- alberghi;
- residenze turistico-alberghiere;
- alberghi diffusi;
- condhotel;
- campeggi;
- villaggi turistici;
- marina resort;
- aree di sosta;
- parchi di vacanza.

La novità generale introdotta è stata la definizione di **APERTURA STAGIONALE**: per apertura stagionale si intende un periodo di apertura non inferiore a tre mesi consecutivi e non superiore complessivamente a nove mesi nell'arco dell'anno solare.

Per gli **ALBERGHI** la novità principale è stata quella di ampliare le attività per i non alloggiati. In particolare viene disciplinata:

- l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico
- l'attività di vendita al dettaglio al pubblico nei limiti di un esercizio di vicinato;
- l'attività di centro benessere

Per gli **ALBERGHI DIFFUSI** viene introdotto un nuovo criterio per l'approvazione: essi saranno localizzati nei centri storici e nei borghi rurali, caratterizzati da pregio-ambientale, vitalità e vivibilità dei luoghi, aventi popolazione uguale o inferiore a 5.000 abitanti. Inoltre, viene abolita la classificazione rimandando al Regolamento la definizione degli standard minimi necessari

il **CONDHOTEL** è stato introdotto a livello nazionale con la legge 64/2014. Manca ancora il decreto attuativo del Mibact. Gli esercizi alberghieri aperti al pubblico potranno destinare e vendere il 40% della superficie a unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina.

Per i **CAMPEGGI** superiamo la definizione di facile/difficile rimozione rinviando al rispetto delle prescrizioni urbanistico-edilizie e, ove previsto, paesaggistiche. Inoltre permettiamo (oltre al 40% di case mobili) di offrire tende e relativi accessori di proprietà del gestore per un ulteriore 20% delle

piazzole.

Introduciamo il MARINA RESORT (introdotto dalla legge 164/2014) cioè strutture ricettive organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato. Anche in questo caso manca il Regolamento ministeriale di attuazione

Importante la novità prevista dall'Art.31: le strutture ricettive alberghiere possono vendere direttamente al cliente un SERVIZIO TURISTICO purché costituiscano offerta integrativa e contestuale al soggiorno ed a condizione che essi non rappresentino una parte prevalente del valore del servizio turistico offerto.

Imprese turistiche - Altre strutture ricettive

Il presente capo disciplina:

- le strutture ricettive extra - alberghiere per l'ospitalità collettiva:
 - case per ferie;
 - ostelli per la gioventù;
 - rifugi escursionistici;
 - rifugi alpini;
 - bivacchi fissi;
- le strutture ricettive extra - alberghiere con le caratteristiche della civile- abitazione:
 - esercizi di affittacamere;
 - bed and breakfast;
 - case e appartamenti per vacanze;
 - residenze d'epoca;
- i residence;
- le locazioni turistiche.

Vengono maggiormente precisati i soggetti gestori delle CASE PER FERIE e OSTELLI DELLA GIOVENTU' (soggetti pubblici, associazioni, enti ed imprese, che operano senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative)

Ribadiamo il concetto di RIFUGI ESCURSIONISTICI: sono strutture ricettive idonee a offrire ospitalità e ristoro ad escursionisti e siti lungo percorsi escursionistici riconosciuti di valenza turistico-culturale e adeguatamente segnalati, gestite da soggetti pubblici, associazioni, enti ed imprese, che operano senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative. Tale categoria., ad esempio, è funzionale per l'ospitalità lungo la Via Francigena

AFFITTACAMERE e BED & BREAKFAST: precisiamo il B&B che può essere esercitato in forma esclusivamente imprenditoriale

Viene ribadito che CASE APPARTAMENTI VACANZE e RESIDENZE D'EPOCA sono gestiti in forma imprenditoriale

LOCAZIONI TURISTICHE: La necessità di una regolazione è conseguenza del fatto che il fenomeno ha assunto, negli ultimi anni, dimensioni inimmaginabili dovute alle nuove opportunità offerte dalle piattaforme informatiche. Mentre, negli anni passati, la locazione turistica era essenzialmente una integrazione al reddito familiare per chi possedeva uno o pochi appartamenti, oggi essa rappresenta una formidabile forma di concorrenza a tutte le strutture ricettive (alberghiere o meno). Pertanto, vengono stabiliti i parametri oltre i quali la gestione di alloggi esclusivamente destinati a locazione turistica presenta le caratteristica di una attività professionale e non residuale.

La norma precisa che gli alloggi locati per finalità turistiche devono possedere:

- i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione;
- le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti installati ai sensi della normativa vigente.

Inoltre, i proprietari e gli usufruttuari che intendono locare comunicano al comune dove l'alloggio è situato:

- il periodo durante il quale s'intende locare l'alloggio, il numero delle camere e i posti letto;
- gli arrivi e le presenze turistiche.

Stabilimenti Balneari

Non sono state apportate variazioni significative. Il problema delle concessioni non rientra nella disciplina del testo unico del turismo ma nelle norme del Demanio Marittimo.

Ai fini di una maggiore chiarezza viene precisato che il regolamento di attuazione (entro 180 giorni) stabilirà, in conformità alle prescrizioni statali in materia, le caratteristiche delle opere da realizzare su aree demaniali marittime oggetto di concessione per finalità turistico ricettiva.

Agenzie di viaggio e turismo

Anche in questo caso non sono molte le variazioni introdotte. Abbiamo maggiormente definito le attività e ridefinito l'articolo sulle polizze assicurative dopo l'abrogazione del Fondo di Garanzia Nazionale presso il Ministero del Turismo.

Per le AGENZIE DI VIAGGIO ON-LINE è stato previsto che non sia necessario disporre di un locale aperto al pubblico.

Norme finali

Abbiamo ridefinito l'articolo che parla di contratti di lavoro precisando che si applicano i relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale e degli accordi sindacali si secondo livello.

Professioni Turistiche

Trattandosi di materia concorrente fra Stato e Regioni, si è proceduto ad una semplice manutenzione che si è incentrata particolarmente sulle GUIDE TURISTICHE introducendo la norma che l'esercizio della professione è consentito nell'intero territorio nazionale (art.3,della legge 97/2013), indipendentemente dall'ambito territoriale in cui è stata conseguita l'abilitazione.

Inoltre è stato inserito il comma della stessa legge che prevede, per l'esercizio dell'attività nei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico (d.m. 7 aprile 2015), il conseguimento della specifica abilitazione.

Non si sono apportate modifiche sostanziali alle figure di ACCOMPAGNATORE TURISTICO, GUIDA AMBIENTALE, MAESTRO DI SCI, GUIDA ALPINA

Si ricorda che le professioni sono materia concorrente Stato/Regioni. La riforma costituzionale, in fase di giudizio referendario, prevede che tutte le materie concorrenti tornino di competenza statale.